

Publicato il 29/01/2024

N. 00336/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2020, proposto da Associazione **Piccola Nazareth**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Amalia Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

anche per vizi propri,

. dell'Ordinanza n.30 del 03/03/2020 (Pratica n.18/2017), emessa dal Comune di Carini – Ripartizione X – Abusivismo e Repressione – Fascia Costiera – Patrimonio, notificata alla Associazione “**Piccola Nazareth**” ex art. 140 c.p.c. in data 20/03/2020 (con data di spedizione dell'avviso di deposito nella Casa Comunale del 10/03/2020, data di ritiro del provvedimento 24/03/2020), avente ad oggetto: “*Notifica accertamento*”

inottemperanza all'ordinanze di demolizione n. 23 del 23/06/2017 – così come parzialmente rettificata con ordinanza n.29 del 03/03/2020 – adottato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. ed integr. volta all'acquisizione dell'immobile, sito in Carini, in Contrada San Nicolò, Via Angelo Morello distinto in catasto al foglio mappa n. 25 p.lle nn. 3428 (NCEU) – 1051 (NCT) e dell'area di sedime e pertinenziale, individuata al catasto al fg. 25 p.lle nn. 3428 (NCEU) – 1051 (NCT), ammontante nel totale a mq 2450,00 circa (da individuare previo frazionamento)”;

. della nota prot. n.19947 del 10/04/2018 del Corpo di Polizia Municipale di Carini (riportata sul retro dell'Ordinanza n. 30 del 03/03/2020);

. dell'Ordinanza n. 29 del 03/03/2020 (Pratica n. 18/2017), emessa dal Comune di Carini – Ripartizione X – Abusivismo e Repressione – Fascia Costiera – Patrimonio, notificata alla Associazione “**Piccola Nazareth**” ex art. 140 c.p.c. in data 20/03/2020 (con data di spedizione dell'avviso di deposito nella Casa Comunale del 10/03/2020, data di ritiro del provvedimento 24/03/2020), avente ad oggetto: “*Provvedimento in autotutela di revoca dell'ordinanza di demolizione n.67 del 02/07/2018 e di parziale rettifica dell'ordinanza n.23 del 23/06/2017 di demolizione e messa in pristino opere edili eseguite in assenza della Concessione/Autorizzazione edilizia (L.R. 71/1978 e s.m.i. L.R. 37/1985, L.N.47/85 modificata ed integrata dalla L.R.37 del 01/08/1985; D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 s.m.i., recepito con modifiche dal L.R. 16/2016)*”

nonché di tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che

. con ricorso notificato e depositato il 5 giugno 2020 parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe meglio descritti;

. il 2 settembre 2020 si è costituito per resistere il Comune di Carini;

. all'udienza del 16 gennaio 2024, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

. come da avviso dato in udienza ai sensi dell'art. 73 c. 3 c.p.a. il ricorso si presenta inammissibile, poiché mediante lo stesso viene impugnato l'accertamento ex art. 31 D.P.R. 380/2001 dal Comune effettuato con ordinanza n. 30/2020, circa l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 23 del 23/06/2017,

. l'ordinanza n. 23/2017 è stata gravata con distinto ricorso, rigettato con sentenza di questo Tribunale n. 374 del 6 febbraio 2023, non appellata;

. l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è atto dovuto e consequenziale, non lesivo in via autonoma (*“l'atto con cui l'amministrazione accerta l'intervenuta inottemperanza all'ordine di demolizione, disponendo l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e dell'area di sedime su cui esso insiste, non ha carattere provvedimentale, ma di mero accertamento in ordine a fatti (l'inottemperanza all'ordine di demolizione) le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge (art. 31, co. 3 D.P.R. 380/01), da ciò consegue che la sua impugnazione non può sfuggire al rilievo di inammissibilità (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 aprile 2021, n. 1307)”*), (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 26 gennaio 2023, n. 185);

. in particolare, i motivi terzo e quinto del ricorso che lamentano vizi propri dell'ordinanza n. 30/2020, in specie illegittimità nell'individuazione delle aree da acquisire, sono parimenti inammissibili, in quanto l'atto gravato (cfr. pag. 2 ordinanza n. 30/2020) dà atto che l'individuazione dell'area da acquisire ("*area di sedime dell'unità immobiliare unitamente a superficie pertinenziale*") è demandata a successiva determinazione, quindi, sul punto e parimenti, l'atto impugnato si presenta privo di attuale lesività;

. priva di lesività autonoma è anche la nota endoprocedimentale della Polizia Municipale di Carini del 2018 indicata in epigrafe;

. priva di lesività è, infine, l'ordinanza n. 29/2020 che ha rettificato l'ordinanza citata n. 23/2017, ininfluente relativamente ai beni oggetto dell'atto di acquisizione gratuita qui in discorso;

Ritenuto che

per le ragioni esposte l'intero mezzo di gravame va dichiarato inammissibile e che le spese vanno poste a carico della parte soccombente, con quantificazione in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente costituita, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Belfiori

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO